



FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE
DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
(Provvedimento di Banca d'Italia 29.7.2009, aggiornato in G.U. s.g. n. 174 del 29.7.2015)

SEZIONE CONDIZIONI ECONOMICHE

Sulle garanzie da rilasciare a favore delle imprese che intendano richiedere finanziamenti di importo superiore ad Euro 25.000,00 ai sensi del Decreto Legge Liquidità si precisa che il Confidi applicherà i premi agevolati di garanzia, determinati prendendo in considerazione esclusivamente il costo della gestione della garanzia e che gli stessi saranno calcolati sullo 0,60% dell'importo garantito.

Per la suddetta tipologia di richieste di finanziamento non è previsto il pagamento dell'istruttoria.

I medesimi saranno percepiti in un'unica soluzione (“*una tantum*”) contestualmente all'erogazione del finanziamento.

Sempre in premessa si ricorda che, in ottemperanza all'art. 5, D.M. 3 gennaio 2017, i premi agevolati di garanzia sono acquisiti a remunerazione della sola componente di gestione da parte del Confidi del Fondo Rischi di cui all'art. 1, comma 5, l., 27/12/2013, n. 147.

Ai sensi dell'art. 13 l. 326/2003, Il Confidi applicherà altresì:

- quota sociale pari al 5 % dell'importo finanziato;
- quota fissa di € 700,00 (per finanziamenti di importo fino ad € 50.000,00)
- quota fissa di € 1.400,00 (per finanziamenti di importo superiore ad € 50.000,00).

Infine si precisa che la garanzia si perfezionerà all'atto dell'erogazione del finanziamento richiesto, con contestuale riscossione e/o accredito del premio agevolato di garanzia.